



**AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA E MANAGEMENT NEL SETTORE INFORMATICO
PER LA RIPARTIZIONE 9, INFORMATICA**

Codice gara: AOV 002/2014

Codice CIG: 55530856B4

SCHEMA DI CONTRATTO

**CONDIZIONI GENERALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**



GLOSSARIO GENERALE

Nel corpo del presente Schema di Contratto Condizioni Generali e Condizioni Speciali con il termine:

"*fornitore aggiudicatario*", "*impresa aggiudicataria*" si intende l'impresa, l'associazione temporanea di imprese o consorzio che ha/hanno ottenuto l'aggiudicazione;

"*fornitore*", "*appaltatore*", "*impresa*", "*esecutore*" si intende l'impresa, l'associazione temporanea di imprese o consorzio che ha ottenuto stipulato il contratto con la Provincia Autonoma di Bolzano;

"*Pubblica Amministrazione*", "*Ente committente*", "*Committente*", "*Stazione Appaltante*", "*Amministrazione committente*" si intende la Provincia Autonoma di Bolzano;

"*RUP*" si intende il Responsabile unico della commessa oggetto del presente contratto;

"*Dec*" si intende il Direttore dell'esecuzione del contratto;

"Gestore del contratto" si intende la persona responsabile del contratto nominata dalla ditta aggiudicataria;

"*Collaudatore*" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;

"*Giorni* ", "*Giorni solari*" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;

"*Giorni lavorativi*" si intendono tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;

"*Ore lavorative*" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 7.30 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 18,00 di tutti i "Giorni lavorativi";

"*Codice*" si intende il d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

"*Regolamento*" si intende il D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

"*Osservatorio*" si intende Osservatorio dei contratti pubblici



CONDIZIONI GENERALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 1 G **Norme regolatrici**

Le condizioni generali e speciali del presente Schema di Contratto, gli atti, allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come i chiarimenti e rettifiche inviati dalla pubblica amministrazione nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita, ed, in caso di procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, l'Offerta Tecnica completa presentata dall'impresa in sede di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni di cui alla L.P. 17/1993 e s.m.i. e D.P.G.P. 25/95;
- d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'impresa ed accettate dalla pubblica amministrazione.

Nel caso una o più clausole contrattuali siano invalide o contraddittorie si concorda finora che il contratto rimane valido ed efficace tra le parti.

Articolo 2 G **Varianti** **Aumento e diminuzione**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP o, se nominato, il DEC e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta

L'amministrazione committente può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Articolo 3 G **Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

Nel caso in cui alcune o tutte le prestazioni contrattuali, ai sensi dello Schema di Contratto - Condizioni Speciali, siano da svolgersi presso gli uffici dell'amministrazione pubblica dovranno essere eseguite con le modalità e gli orari indicati nello stesso. Peraltro, l'impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'amministrazione, e/o di terzi autorizzati. L'impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'amministrazione, e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. In particolare, l'impresa si obbliga ad utilizzare i locali, le postazioni di lavoro e tutti i beni comunque messi a disposizione dall'amministrazione nella misura strettamente necessaria e meramente funzionale alle esigenze lavorative ed allo svolgimento delle prestazioni richieste dal presente Contratto, attivandosi al fine di garantire un uso degli stessi conforme



alle richieste e prescrizioni eventualmente impartite dall'amministrazione stessa, nel rispetto di tutte le norme e le politiche di sicurezza vigenti.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'amministrazione (in persona del RUP, o, se persona diversa, del Dec), almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

Articolo 4 G

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema d'igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la pubblica amministrazione, previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima impresa, una ritenuta forfettaria fino al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'impresa si sia posta in regola.

Tra l'impresa ed il committente esisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto oggetto del presente Schema di contratto. Pertanto, viene escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato di agenzia o comunque di collaborazione diretta tra la committenza ed i dipendenti e/o collaboratori dell'impresa che risponderanno del proprio operato solo ed esclusivamente alla stessa ed ai suoi soggetti preposti alla organizzazione e gestione del loro operato.

Articolo 5 G

Obblighi di riservatezza

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, abbia accesso e, comunque, venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dall'impresa stessa anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la pubblica amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al paragrafo 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la pubblica amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.



L'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 9, Informatica.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Trattamento dei dati personali", l'impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Accetta inoltre che, su richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, eventuali copie od originali di informazioni in possesso dell'Aggiudicatario, e di cui la Provincia sia titolare, siano distrutte con procedure idonee e documentate.

Articolo 6 G **Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, d'autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'amministrazione committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'impresa manleverà e terrà indenne l'amministrazione committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'amministrazione.

La pubblica amministrazione si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente paragrafo; in caso di difesa congiunta, la pubblica amministrazione riconosce all'impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'amministrazione.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente paragrafo 2, la pubblica amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 7 G **Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

L'impresa dovrà richiedere per iscritto alla pubblica amministrazione l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla pubblica amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

L'impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele.

L'impresa è obbligata a sottoporre le apparecchiature, i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti della Provincia Autonoma di Bolzano alle verifiche che la stessa riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a garantire che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i documenti e i programmi sono esenti da malware, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

L'impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i documenti e i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

In caso di inadempimento dell'impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti paragrafi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente paragrafo 2, ferma restando la facoltà della pubblica amministrazione di risolvere il presente contratto, l'impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

Articolo 8 G **Responsabilità per danni**

L'impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'impresa stessa quanto della pubblica amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni,



negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 9 G **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali. L'impresa dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 10 G **Cauzione**

La cauzione definitiva, prestata dall'impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, previa deduzione di crediti della pubblica amministrazione verso l'impresa.

In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore/prestatore di servizio all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dall'amministrazione committente su richiesta dell'impresa.

L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del committente.

La pubblica amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La pubblica amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Condizione particolare di risoluzione", "Penali", "Risoluzione"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la pubblica amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta della pubblica amministrazione.

In caso di inadempimento a tale obbligo la pubblica amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 11 G **Recesso**

La pubblica amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa per iscritto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla pubblica amministrazione.

In caso di recesso della pubblica amministrazione, l'impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale globale massimo, depurato del valore delle attività su richiesta non erogate e l'ammontare delle attività eseguite.

L'impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.



L'amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il risultato delle prestazioni svolte correttamente dal fornitore fino al momento della cessazione del contratto.

Articolo 12 G **Recesso per giusta causa**

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale dell'impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la pubblica amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. L'amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il risultato delle prestazioni svolte correttamente dal fornitore fino al momento della risoluzione del contratto.

Articolo 13 G **Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

E' fatto divieto all'impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

L'impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla pubblica amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi di cui al presente articolo, la pubblica amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 14 G **Trasparenza dei prezzi**

Con la partecipazione alla gara e/o la sottoscrizione del presente contratto l'impresa espressamente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero l'impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 G **Subappalto**

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, sono subappaltabili tutte le prestazioni contrattuali in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, salvi i specifici divieti per alcune attività



particolari eventualmente previsti nelle Condizioni Speciali del presente Schema di Contratto. Non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Resta inteso che qualora l'impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi paragrafi.

L'impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'impresa si impegna a consegnare al RUP, o se persona diversa al Dec, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con la consegna del contratto di subappalto l'impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancato inoltro dei documenti necessari nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere all'impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Con la richiesta di autorizzazione al subappalto, l'impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'amministrazione inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere al RUP o, se persona diversa, al Dec, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il successivo pagamento a favore della stessa.

L'impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la pubblica amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la pubblica amministrazione, annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

L'impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'impresa e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.



Articolo 16 G **Foro esclusivo**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

Articolo 17 G **Legge regolatrice del contratto**

Le parti convengono che il presente contratto e le relative obbligazioni contrattuali sono regolati dalla legge italiana.

Articolo 18 G **Sicurezza informatica e Privacy**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La pubblica amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

In caso di trattamento di dati personali appartenenti alla Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) e in quanto organizzazione autonoma e gerarchicamente indipendente da PAB, il fornitore, nominato dalla Provincia stessa Responsabile del Trattamento dichiara di ottemperare in proprio agli obblighi di legge derivanti dalla nomina in base al D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy).

Il fornitore si impegna a rispettare eventuali ed ulteriori disposizioni e regolamenti della Provincia Autonoma di Bolzano.

La nomina e l'assunzione di tali qualifiche e delle relative responsabilità, così come lo svolgimento delle attività ad esse inerenti sono comprese nei canoni e nei corrispettivi espressamente previsti per l'esecuzione delle varie attività e per lo svolgimento dei singoli servizi.

Il fornitore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che le attività sui sistemi e sulla rete sono monitorate dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della sicurezza e delle prestazioni. Inoltre, il fornitore dichiara di essere a conoscenza che sono vietate a norma di legge e per vincolo contrattuale, tutte le operazioni fisiche, logiche e di rete non strettamente pertinenti all'incarico ricevuto. In particolare, il fornitore si impegna alla riservatezza, integrità e disponibilità ed alla protezione di ogni informazione relativa a Provincia Autonoma di Bolzano, di qualunque genere, che possa essere acquisita nel corso del servizio reso.

Il fornitore dichiara di accettare che il vincolo di riservatezza persista anche dopo la scadenza del contratto. Dichiara inoltre che, su richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano, eventuali copie od originali di informazioni in possesso del fornitore, e di cui la Provincia sia titolare, siano distrutte con procedure idonee e documentate.

Il fornitore dichiara di accettare che Provincia Autonoma di Bolzano conduca ispezioni tramite proprio personale e/o fornitori di fiducia al fine di verificare lo stato di sicurezza del servizio fornito e delle infrastrutture correlate.

In caso di accesso remoto, il fornitore dichiara di separare le proprie stazioni di lavoro che si collegano alla rete della Provincia Autonoma di Bolzano dal resto della propria rete. La LAN (se la separazione è fisica o galvanica) o VLAN (se la separazione è logica) dedicata alla connessione con Provincia Autonoma di Bolzano non avrà collegamenti verso altre reti che non siano la rete di Provincia Autonoma di Bolzano.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, il fornitore si obbliga ad implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, conservando



direttamente e specificamente una lista aggiornata recante gli estremi identificativi (Nome, cognome, codice fiscale, funzione attribuita) delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, che la Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Informatica, si riserva di richiedere. Tale lista deve essere fornita al RUP o, se persona diversa, al Dec, se nominato, all'atto della stipula del contratto e, in caso di variazioni, entro 10 gg naturali e consecutivi dalla variazione stessa approvata dal RUP, o se nominato, dal Dec.

L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. La Provincia Autonoma di Bolzano si riserva di richiedere all'impresa la documentazione a comprova dell'effettiva esecuzione della valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità di cui sopra.

Articolo 19 G

Costi per la sicurezza

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'amministrazione provinciale deve effettuare la valutazione delle possibili interferenze. Nelle Condizioni Speciali del presente Schema di Contratto viene indicato se le interferenze sussistono ed eventuali costi per evitare i rischi da interferenza.

Articolo 20 G

Variazione prezzi

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore del presente Schema di Contratto e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto e il fornitore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano, fatto salvo quanto previsto all'art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) del Codice Civile e salvo che nello Schema di Contratto Condizioni speciali sia prevista una clausola di revisione periodica del prezzo ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per gli appalti di contratti ad esecuzione periodica o continuativa. Nel caso di revisione del prezzo, la stessa sarà condotta sulla base di una istruttoria condotta dal RUP con, se persona diversa, il Dec ed approvata dal Direttore della Ripartizione Informatica.

Articolo 21 G

Osservanza di leggi, decreti e regolamenti

Il fornitore ha l'obbligo di osservare, oltre al presente Schema di Contratto e tutti gli ulteriori documenti che fanno parte integrante del contratto, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, che abbiano comunque applicabilità con le prestazioni contrattuali di cui trattasi. Tutte le spese relative sono a carico dello stesso e comprese nel prezzo dell'appalto.

Articolo 22 G

Scioglimento del contratto ed esecuzione d'ufficio

La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige può chiedere la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge, in particolare, ove l'attribuzione di penali superi il 10% del contratto, in caso di cessione del contratto, di subappalto non autorizzato e nelle altre ipotesi previste espressamente nello Schema di Contratto Condizioni Generali e Speciali.

Nel caso di risoluzione del contratto per frode, grave negligenza, violazione degli obblighi contrattuali da parte del fornitore sorge nell'amministrazione il diritto di affidare a terzi le prestazioni del presente contratto, in danno dell'impresa.

L'amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il risultato delle prestazioni svolte correttamente dal fornitore fino al momento della risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge nell'amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi è comunicato al



fornitore inadempiente per mezzo fax o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono detratte dagli importi ancora dovuti o prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete al fornitore inadempiente.

Nel caso di mancata osservanza di termini essenziali eventualmente previsti nello Schema di Contratto Condizioni Speciali, il committente può, previa diffida, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

In caso di inadempimento parziale per fatto imputabile all'impresa, il committente, dopo formale diffida, per mezzo fax o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione in danno delle prestazioni contrattuali non adempiute secondo le condizioni contrattuali, salvo il maggior danno derivante dall'inadempienza.

Articolo 23 G Pagamenti e penali

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e/o le modalità, così come stabilite nelle Condizioni Speciali del presente Schema di Contratto.

Salvo quanto previsto dall'art. 13S del presente schema di contratto, qualora il credito sia liquido, certo, esigibile e l'emissione della fattura sia avvenuta esattamente, la data di pagamento viene stabilita in trenta (30) giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Ove il ritardo del pagamento superi i suddetti trenta (30) giorni, sono dovuti gli interessi legali di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, maggiorato di 8 punti percentuali.

In merito alla tutela dei lavoratori e alla regolarità contributiva trovano applicazione gli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

In caso d'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario per due volte consecutive negativo, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata, o se incaricato, predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

Ciascuna fattura dovrà inoltre riportare la seguente dicitura: "Si dichiara, in relazione all'importo di cui alla presente fattura, che le retribuzioni corrisposte ai nostri dipendenti ed i relativi versamenti ai competenti enti sono regolari" ed essere accompagnata dagli attestati DURC delle imprese subappaltatrici.

In base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" di cui alla legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti i movimenti finanziari del presente contratto saranno registrati ed effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.. L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere di inserire nei contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti:

"1. L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Bolzano, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Bolzano della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Bolzano."



La pubblica amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la pubblica amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

In caso di subappalto il fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice, a trasmettere all'amministrazione entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

I termini per l'emissione del titolo di spesa sono interrotti dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente dei certificati di regolarità contributiva (DURC) o documentazione equipollente per le imprese estere, alla presentazione della stessa.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto una ATI, Associazione temporanea di imprese, le singole imprese costituenti l'ATI, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle imprese raggruppate, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le imprese componenti l'Associazione temporanea di imprese potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria dell'ATI medesima è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

In caso di ATI le singole imprese emetteranno fatture separate, alle quali verrà liquidato direttamente il compenso corrispondente alle parti della prestazione dichiarata, con l'obbligo, che le fatture delle imprese mandanti devono essere inoltrate alla stazione appaltante dall'impresa capogruppo (in caso di contestazioni tra le imprese dell'associazione temporanea in merito ai crediti, sarà il direttore dell'esecuzione del contratto a determinare l'ammontare dei crediti maturati dalle singole imprese dell'associazione).

Articolo 24 G

Definizione delle controversie e accordo bonario

Il fornitore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni del Dec o, in mancanza, del RUP, senza poter sospendere o ritardare comunque la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla regolare esecuzione degli obblighi contrattuali il Dec e il fornitore comunicano al RUP le contestazioni insorte. Il RUP convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro 15 giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al Dec per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore.

Il Dec, o in mancanza, direttamente il RUP comunica per iscritto la decisione dell'amministrazione pubblica al fornitore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni.

Qualora il fornitore abbia iscritto riserva sull'attestazione di regolare esecuzione, il Dec trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al RUP.

Qualora nel corso della fornitura il fornitore abbia iscritto riserve il cui importo superi il 10% del contratto, il RUP, previa valutazione dell'ammissibilità e della non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, presenta all'amministrazione committente proposta motivata di soluzione bonaria secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 240 del Codice.

Articolo 25 G

Tempo Utile, Sospensione, Penali e premi

Il tempo utile contrattuale decorre dalla data indicata nelle Condizioni Speciali del presente Schema di contratto e se è indicata in giorni, questi si intendono giorni naturali e consecutivi.



Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP o, se nominato, il Dec ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Il RUP o, se nominato, il Dec, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate.

Nel verbale di ripresa il RUP o, se nominato, il Dec indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Le Condizioni Speciali del presente Schema di contratto possono prevedere penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali ed in caso di mancato rispetto dei livelli qualitativi richiesti. Le Condizioni Speciali del presente Schema di contratto possono prevedere penali parziali rispetto ai termini di una o più di tali parti delle prestazioni contrattuali. Le stesse possono essere applicate anche se l'impresa recupera il ritardo nelle fasi successive del contratto.

Il committente può sempre comunque chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'impresa, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Nel caso le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali e in merito alle penali qualitative da applicare.

In caso di applicazione di penali che determina una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il RUP può proporre all'amministrazione la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'amministrazione provinciale potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'impresa quale corrispettivo, ovvero avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Nelle Condizioni Speciali del presente Schema di Contratto può essere previsto un premio per ogni giorno di anticipo, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

L'impresa, se le circostanze lo richiedano, al fine di consentire alla Pubblica Amministrazione l'espletamento di una nuova gara, si obbliga a prestare il servizio oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi oltre la scadenza del contratto.

Articolo 26 G

Certificato di ultimazione, Verifica di conformità, Certificato di regolare esecuzione

A seguito dell'intervenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni, il Dec o, in mancanza, il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato dell'avvenuta ultimazione delle prestazioni in doppio esemplare da far firmare al fornitore.

Entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni previste in contratto, salvo diverso termine indicato nelle Condizioni Speciali del presente Schema di Contratto, il Dec o, in mancanza, il RUP avvia le attività necessarie per l'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.

Nelle Condizioni Speciali dello Schema di Contratto può essere previsto che tale atto venga rilasciato da un soggetto terzo nominato per iscritto dall'Amministrazione committente quale collaudatore del contratto in oggetto.

L'attestazione è rilasciata previo accertamento che tutte le condizioni, obblighi e prestazioni richieste dal presente contratto siano stati effettivamente rispettati e forniti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a regola d'arte, presentino i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale e dalle leggi di settore in vigore al momento del rilascio dell'attestazione e che siano state consegnate all'Amministrazione committente tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità prescritte dalla legge e dal contratto e che i dati risultanti dalla contabilità corrispondano alle risultanze di fatto.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno / i giorni del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il DEC, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto terzo. Il DEC dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo. Se previsto nelle Condizioni Speciali dello Schema di Contratto, può essere previsto, in casi particolari, che non consentono il collaudo o la verifica sulla totalità delle prestazioni, che le stesse siano eseguite a campione, con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione degli eventuali giorni di ritardo e l'eventuale importo totale della penale da applicarsi. Il certificato di conformità è trasmesso dall'Amministrazione per la sua accettazione al



fornitore. Il fornitore deve accettare il certificato entro 15 gg dal ricevimento: all'atto della firma può aggiungere le contestazioni relative alle operazioni di verifica di conformità.

Sulle risultanze della verifica di conformità e sulle eventuali contestazioni del fornitore si esprime il RUP.

Il certificato deve essere emesso entro 60 gg dall'inizio delle operazioni o altro termine previsto nelle Condizioni Speciali del presente Schema di Contratto.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. In tal caso il termine previsto per l'emissione del certificato di conformità è interrotto fino alla completa rimozione ed eliminazione dei difetti e mancanze riscontrate. Se i difetti o le mancanze non venissero rimossi, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere con l'emissione del certificato di collaudo con l'applicazione di detrazioni o facendo rimuovere gli stessi in esecuzione d'ufficio, con oneri a carico dell'impresa affidataria.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Dopo l'emissione del certificato si procederà con il pagamento dei crediti residui e allo svincolo della cauzione definitiva (al netto di eventuali detrazioni per difetti o mancanze riscontrate e/o per esecuzioni d'ufficio secondo i precedenti paragrafi).

Gli oneri relativi all'esecuzione delle verifiche ed accertamenti eseguiti per il rilascio della verifica di conformità sono a carico del fornitore. Se il fornitore non dovesse ottemperare a siffatti obblighi, le relative spese verranno detratte dal credito residuo o dalla cauzione definitiva.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità, alle detrazioni e contestazioni ivi contenute.

Nel caso le Condizioni Speciali del presente Schema di Contratto prevedano verifiche in corso di esecuzione del contratto parziali, delle stesse verranno redatti verbali di verifica in contraddittorio con l'esecutore del contratto. Tali verifiche parziali sono irrilevanti ai fini della valutazione della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'impresa ed i corrispettivi versati a fronte del superamento delle singole verifiche parziali non costituiscono parziali accettazioni della prestazione contrattuale nel suo complesso. L'impresa rimane quindi debitrice della propria prestazione nei confronti del committente fino a quando l'intera prestazione contrattuale/sistema non abbia positivamente superato tutti i collaudi.

Le Condizioni Speciali del presente contratto possono prevedere che si dia luogo, invece che alla verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal DEC e confermata dal RUP. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione, salva diversa disposizione nelle Condizioni Speciali del presente Schema di Contratto e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

PREMESSA

In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali dello Schema di Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali dello Schema di Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali.

L'impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

L'impresa prende atto che l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione degli strumenti richiesti nella fornitura dei servizi nonché delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'offerta tecnica, se presente e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi.

L'impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione provinciale, a mantenere, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'offerta tecnica, se presente. Inoltre, l'impresa si impegna a trasferire all'amministrazione provinciale, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione della fornitura/prodotti e delle migliorie, senza oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione provinciale, salva diversa disposizione contenuta nel presente Schema di contratto Condizioni Speciali.

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Contesto tecnologico, metodologico e linguistico

In armonia con quanto previsto dal capitolato tecnico, il fornitore si impegna ad eseguire i servizi, oggetto del presente contratto, in modo autonomo, in un contesto multilingue, senza aggravio di costi per la Provincia Autonoma di Bolzano e in modo da non ostacolare il normale svolgimento dei rapporti contrattuali.

Il fornitore si impegna altresì a fornire i servizi, oggetto del presente contratto consapevole di operare in collaborazione con la pubblica amministrazione e adeguando pertanto l'organizzazione alle esigenze di servizio dell'amministrazione committente e degli altri enti aderenti.

Articolo 2 S

Oggetto, luogo della prestazione, Gestore del contratto, RUP, Dec

Conformemente a quanto previsto dal capitolato tecnico, il presente contratto ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. servizio di *call center* e di *help desk*; (punti 2.1 e 2.2. del capitolato tecnico)
2. servizio di ticketing; (punto 1,6. del capitolato tecnico);
3. servizio di *asset management* (punto 2.3 del capitolato tecnico) ;
- 4 servizio di assistenza e manutenzione on site degli hardware (punto 2.4. del capitolato tecnico);
5. servizi specifici per il posto di lavoro (punto 2.5 del capitolato tecnico);
6. servizio di supporto sistemistico (punto 2.6 del capitolato tecnico);
7. servizi di assistenza in economia (punto 2.7. del capitolato tecnico);
8. servizi di formazione mediante corsi (punto 2.8 del capitolato tecnico).



Tra l'impresa ed il committente esisterà esclusivamente il rapporto derivante dal presente contratto. Pertanto, viene escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato di agenzia o comunque di collaborazione diretta tra la committenza ed i dipendenti e/o collaboratori dell'impresa affidataria che risponderanno del proprio operato solo ed esclusivamente all'impresa affidataria ed ai suoi soggetti preposti alla organizzazione e gestione del loro operato.

Al termine delle attività contrattuali, l'impresa dovrà consegnare alla pubblica amministrazione tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità della Provincia Autonoma di Bolzano dei prodotti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali.

L'impresa è tenuta alla nomina di un "Gestore del contratto" lato impresa (**Contract Manager**) in possesso dei requisiti indicati al punto 1.3.1. del capitolato tecnico:

Il Gestore del contratto dovrà essere identificato già in fase di offerta.

Dovrà essere inoltre nominato, in sede di offerta, un sostituto del Gestore del contratto, che dovrà svolgere tutti i compiti e adempimenti del Gestore del contratto, ed essere munito di tutti i poteri per il corretto e celere svolgimento degli stessi, in caso il Gestore sia assente per causa di forza maggiore, malattia e ferie. I periodi di sostituzione devono essere comunicati con congruo preavviso all'amministrazione pubblica.

Quale RUP è nominato il dott. Kurt Pöhl, direttore della ripartizione 9. Informatica della Provincia Autonoma di Bolzano.

Quale Direttore dell'esecuzione del contratto (Dec) è nominato il sig. Erwin Pfeiffer

Devono essere comunicati al RUP i recapiti telefonici (incluso telefono cellulare) e l'indirizzo di posta elettronica del Gestore del contratto e del sostituto.

L'impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal RUP o/e dal Dec per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel presente Schema di Contratto, nei relativi allegati e documentazione tecnica. Le attività relative ai predetti servizi potranno essere organizzate in obiettivi o in prodotti nel rispetto degli indicatori di qualità secondo quanto stabilito nel presente Schema di Contratto, nei relativi allegati, documentazione tecnica e nell'offerta tecnica, se migliorativi. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati secondo le modalità prescritte nello stesso e, se migliorative, secondo quanto offerto dall'impresa in sede di offerta tecnica, se presente.

Articolo 3 S Durata, Scadenze e proroghe del contratto

Il tempo utile contrattuale decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto dal RUP, o se persona diversa, dal Dec, che comunque dovrà avvenire entro 90 gg dalla stipula del contratto.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal RUP o, se persona diversa, dal Dec e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Il tempo utile contrattuale, salvo risoluzione contrattuale, è di 2 anni decorrenti dall'avvio dell'esecuzione del contratto di cui al paragrafo precedente.

L'amministrazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di prorogare il contratto per le stesse prestazioni ed alle stesse condizioni, salva l'applicazione dell'eventuale clausola di adeguamento prezzi prevista nello Schema di contratto Condizioni Speciali, per ulteriori 2 volte per 1 anno alla volta. La richiesta di proroga sarà comunicata all'impresa per iscritto almeno 1 mese prima della scadenza.

Previa espressa comunicazione della stazione appaltante da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del tempo utile, l'amministrazione si riserva altresì il diritto di prorogare il contratto agli stessi prezzi patti e condizioni per un periodo non superiore a 6 mesi, per i motivi di cui all'art. 57 comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006.



L'amministrazione potrà prevedere un periodo di affiancamento. In questo caso, su richiesta dell'amministrazione, l'impresa dovrà affiancare, senza alcun onere aggiuntivo, l'impresa che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza, per un periodo massimo pari a 90 giorni solari decorrenti dalla data di stipula fino alla data di inizio attività

Nel caso non ci sia necessità di tale periodo di affiancamento (perché l'impresa aggiudicataria è l'impresa che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto) tale periodo non viene computato nel tempo utile contrattuale e dalla data di avvio del contratto dovranno essere svolte le attività previste nelle fasi successive all'affiancamento.

L'impresa s'impegna, altresì, a fornire, negli ultimi 90 (novanta) giorni solari di efficacia del presente contratto, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Provincia Autonoma di Bolzano o a terzi da questa designati.

Inoltre, l'impresa si impegna a facilitare la presa in carico da parte dell'impresa subentrante attraverso la disponibilità ad eseguire le attività operative sulle infrastrutture gestite necessarie alla predisposizione ed attivazione degli strumenti e soluzioni a supporto dell'erogazione dei servizi dell'impresa subentrante. Le modalità di esecuzione dell'affiancamento di fine fornitura verranno congiuntamente concordate come indicato di seguito nonché, se migliorative, come indicato nell'offerta tecnica:

L'impresa si impegna, altresì, a mettere a disposizione, nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale e secondo le modalità come sopra meglio specificate, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Provincia Autonoma di Bolzano o a terzi da questa designati. Tale Affiancamento di fine fornitura dovrà essere erogato, ove richiesto, per tutto il periodo necessario a tale trasferimento e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni solari dall'inizio dell'affiancamento. L'impresa si impegna, altresì, a garantire, nel caso di sostituzione di personale, il necessario trasferimento del know-how e delle competenze senza alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione committente.

Articolo 3 S - bis Dimensioni dei servizi richiesti

L'impresa prende atto che:

- le prestazioni relative al servizio di *call center* e di *help desk* di cui all'art. 2S, n. 1 del presente schema di contratto deve essere eseguita **a corpo** per tutta la durata del contratto tenuto conto del personale minimo richiesto nel capitolato tecnico;
- le prestazioni relative al servizio di *ticketing* di cui all'art. 2S, n. 2 di cui al presente schema di contratto, sono **a corpo**, unitarie e non frazionabili per tutta la durata del contratto tenuto conto del personale minimo richiesto dal capitolato tecnico;
- le prestazioni relative al servizio di *asset management* di cui all'art. 2S, n. 3 del presente schema di contratto devono essere eseguite **a corpo** per tutta la durata del contratto, tenuto conto del personale minimo richiesto dal capitolato tecnico;
- le prestazioni relative al servizio di assistenza e manutenzione *on site* degli hardware di cui all'art. 2S n. 4 del presente schema di contratto sono **a corpo**, tenuto conto del personale minimo richiesto dal capitolato tecnico e devono essere eseguite per tutta la durata contrattuale sotto il coordinamento del responsabile designato dalla Pubblica Amministrazione;
- le prestazioni relative ai servizi specifici per il posto di lavoro di cui all'art. 2S, n. 5 del presente schema di contratto devono essere eseguite **a consumo, su chiamata del DEC** previa trattativa tra Pubblica Amministrazione e Contract Manager, al fine di quantificare il tempo necessario per lo specifico intervento **(c.d. pacchetto di lavoro)**;
- l'attività di supporto sistemistico di cui all'art. 2S n. 6 del presente schema di contratto è **a corpo** per tutto il periodo della durata contrattuale, tenuto conto del personale minimo richiesto dal capitolato tecnico;
- le prestazioni relative ai servizi di assistenza in economia di cui all'art. 2S n. 7 del presente schema di contratto devono essere eseguite **su chiamata del DEC**, previa una trattativa tra Pubblica Amministrazione e Contract Manager, al fine di quantificare il tempo necessario per lo specifico intervento **(c.d. pacchetto di lavoro)**;
- le prestazioni relative al servizio di formazione di cui all'art. 2S n. 8 del presente schema di contratto è eventuale e deve essere prestato **su chiamata del DEC**, previa una trattativa tra Pubblica



Amministrazione e Contract Manager, al fine di quantificare il tempo necessario per lo specifico intervento **(c.d. pacchetto di lavoro)**.

L'impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi specifici per il posto di lavoro di cui all'art. 2S Ziff. 5 del presente schema di contratto, la dimensione delle prestazioni contrattuali è compresa tra un minimo di 0 gg/uomo ed un massimo di 100 gg/uomo per ciascun anno, ivi inclusi i periodi di proroga:

L'impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di assistenza in economia di cui all'art. 2S Ziff. 7 del presente schema di contratto la dimensione delle prestazioni contrattuali è compresa tra

- Un minimo di 0 gg./uomo ed un massimo di 100 gg./uomo per ciascun anno, ivi inclusi i periodi di proroga, riferiti al ruolo di "lavoratore";
- Un minimo di 0 gg/uomo ed un massimo di 70 gg/uomo per ciascun anno, ivi inclusi i periodi di proroga, riferiti al ruolo di sistemista esperto;
- Un minimo di 0 gg/uomo ed un massimo di 50gg./uomo per ciascun anno ivi inclusi i periodi di proroga, riferiti al ruolo di Programmatore-analista;
- Un minimo di 0 gg./uomo ed un massimo di 150gg./uomo per ciascun anno, ivi inclusi i periodi di proroga, riferiti al ruolo di programmatore junior.

L'impresa prende atto che le giornate di formazione di cui al punto 2S n. 8 del presente schema di contratto saranno retribuite alle tariffe convenute per il programmatore analista e le ore di formazione saranno decurtate dal relativo monteore.

L'impresa prende atto che la pubblica amministrazione si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

L'impresa prende atto che la pubblica amministrazione si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, sopra indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo .

L'impresa è obbligata ad apportare tutte le variazioni ordinate per iscritto dal Dec, se nominato, o dal RUP.

In ogni caso sarà cura del fornitore predisporre e aggiornare tempestivamente i propri piani di lavoro relativi alla fornitura/servizio, in funzione delle variazioni intervenute, in modo da riflettere il reale stato delle attività.

Le possibili variazioni in corso d'opera comportano anche l'aggiornamento della documentazione eventualmente già consegnata, di modo che alla fine del ciclo l'intero corredo documentale sia completo, omogeneo e coerente a prescindere dalle vicende progettuali trascorse.

Articolo 3 S – ter Opzioni

A semplice richiesta, formulata in forma scritta, della stazione appaltante, l'operatore economico si obbliga a mettere a disposizione della stazione appaltante agli stessi prezzi, patti e condizioni, ulteriori risorse entro i limiti massimi di seguito elencati:

- un ulteriore "programmatore Junior" per ciascun anno contrattuale, ivi inclusi i periodi di proroga;
- un ulteriore "change Agent" per ciascun anno contrattuale, ivi inclusi i periodi di proroga;
- due ulteriori "sistemisti junior" per ciascun anno contrattuale, ivi inclusi i periodi di proroga;
- un ulteriore "tecnico di rete junior" per ciascun anno contrattuale, ivi inclusi i periodi di proroga.

Con riferimento al servizio opzionale di servizi aggiuntivi di cui al punto 2.1.2. del capitolato tecnico, la stazione appaltante si riserva di chiedere ulteriori ore di servizio che saranno retribuite alla tariffa oraria di € 29.76 aumentate del 50% per le prestazioni eseguite durante le ore notturne (22:00 - 6:00) e del 25% per le prestazioni eseguite durante i finesettimana e i giorni festivi. I sovrapprezzi relativi alle ore notturne dei finesettimana e festivi sono cumulabili.

I diritti di opzione di cui al presente articolo possono essere esercitati dalla Pubblica Amministrazione con un preavviso scritto di 30 giorni. Salvo risoluzione del rapporto per giusta causa o per altra causa prevista dal presente contratto, le suddette figure professionali dovranno essere impiegate per almeno un anno dall'inizio della collaborazione.



Le suddette figure professionali dovranno rispondere ai requisiti previsti dal capitolato tecnico a norma dell'art.10 S del presente schema di contratto.

La Pubblica Amministrazione si riserva il diritto di non accettare la persona proposta dall'operatore economico qualora non rispondente ai requisiti previsti.

Articolo 4 S

Obblighi e oneri a carico dell'impresa

Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione. L'impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, l'impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dall'Amministrazione. L'impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete dell'Amministrazione, e restituire alla stessa gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.

L'impresa dovrà mantenere aggiornata la documentazione consegnata dall'Amministrazione all'inizio di ciascun obiettivo per l'intera durata delle attività, anche nel caso in cui tale documentazione sia resa disponibile esclusivamente in formato elettronico.

Tale documentazione dovrà essere resa disponibile all'Amministrazione in qualsiasi momento durante l'esecuzione delle attività contrattuali e riconsegnata al termine di ciascun obiettivo. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Articolo 5 S

Controlli

L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal RUP, Dec e dall'amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione agli stessi soggetti di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La pubblica amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

L'impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In caso di inadempimento da parte dell'impresa dei suddetti obblighi, la pubblica amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 6 S

Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere e riuso

L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure



software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'impresa o dai suoi dipendenti o collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

La Provincia Autonoma di Bolzano potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva (compreso il codice sorgente), nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'amministrazione pubblica avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Alla luce dell'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, dell'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, della Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni", degli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 159 e l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, l'amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad altre amministrazioni utilizzatrici, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, previo accordo di appositi protocolli di intesa, il programma in formato sorgente, completo della relativa documentazione.

-

Articolo 7 S **Piano della Qualità**

(Omissis)

Articolo 8 S **Garanzie**

All'atto della stipula del contratto, l'impresa dovrà presentare una polizza assicurativa idonea a coprire i danni cagionati ai beni della Pubblica Amministrazione o da essa tenuti a qualsiasi titolo detenuti.

Articolo 9 S **Pianificazione delle attività**

L'impresa prende atto e accetta che le attività saranno svolte sotto il controllo e coordinamento della Pubblica Amministrazione.

Articolo 10 S **Risorse impiegate**

Le figure professionali devono rispondere alle caratteristiche descritte nel capitolato tecnico e/o ad eventuali profili indicati nell'offerta tecnica e/o ai curricula prodotti, se migliorativi.

Le sostituzioni delle figure professionali dovranno avvenire secondo quanto previsto dal capitolato tecnico.

Nel caso in cui l'impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse professionali richieste senza la necessaria preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione committente, quest'ultima si riserva,



previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'impresa e da questa comunicate all'amministrazione committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la relativa penale-di cui all'allegato 5. In ogni caso, si precisa che la nuova risorsa professionale proposta deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e che comunque l'inserimento della stessa verrà disciplinato come previsto in questo articolo.

L'impresa prende atto che l'amministrazione committente al fine di ottenere la massima qualità professionale e di garantire la continuità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto prescritto ed eventualmente offerto in sede di offerta tecnica.

Articolo 11 S **Certificato di conformità**

Per il presente contratto è previsto il rilascio del certificato di conformità emesso dal Dec e confermato dal RUP. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non abbia nominato un Dec, il certificato di conformità è emesso dal RUP.

Articolo 12 S **Penali e premi**

Sono previste le penali di cui all'allegato 5 della documentazione di gara

Articolo 13 S **Corrispettivo, Fatturazione**

Il corrispettivo del presente contratto sarà determinato dall'offerta presentata dal vincitore della gara ad evidenza pubblica presupposta al presente contratto e in nessun caso potrà essere superiore all'importo posto a base d'asta.

Il corrispettivo massimo complessivo è comprensivo dei costi relativi alla sicurezza. Si precisa che per il presente contratto gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze sono pari a Euro 0,00.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le tariffe professionali, gli importi a corpo e i canoni sono accettati dall'impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.

L'impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel 14 S.

Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato regolarmente a cadenza trimestrale e in parti uguali in ragione dell'importo offerto per le prestazioni a corpo.

I pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni "a pacchetto" saranno contabilizzati nella prima fattura emessa successivamente al completamento di ciascun pacchetto.

I pagamenti dei servizi opzionali aggiuntivi di cui al punto 2.1.2. del capitolato tecnico saranno contabilizzati nelle fatture trimestrali in ragione delle ore effettivamente prestate.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, all'importo delle fatture per i pagamenti in acconto dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione e realizzazione già corrisposti dall'amministrazione committente, in caso di interruzione di un singolo obiettivo per fatto imputabile al



fornitore, dovranno essere restituiti dall'impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione.

Tali pagamenti sono da considerarsi acconti versati fino alla definitiva accettazione del servizio.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'impresa potrà emettere fattura sulla base dell'accettazione da parte del committente

Le fatture devono essere intestate alla Ripartizione Informatica. Le fatture vanno inviate esclusivamente in formato elettronico "pdf" per email all'indirizzo istituzionale dell'Ufficio responsabile del presente contratto (informatica@provincia.bz.it).

In caso ciò non fosse possibile sono da inviare alla ripartizione 9. Informatica, Via Crispi, Nr.15, I-39100, Bolzano.

Le fatture dovranno contenere almeno le seguenti indicazioni:

- CIG : 55530856B4
- RUP: dott. Kurt Pöhl
- Delibera n. 1749 dd. 18.11.2013

Articolo 14 S Adeguamento dei prezzi

I corrispettivi dovuti all'impresa per le prestazioni di cui al presente contratto sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Le variazioni dei prezzi non potranno comunque essere superiori al 5%.

Articolo 15 S Risoluzione

In caso di inadempimento dell'impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dall'amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'impresa; resta salvo il diritto dell'amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che l'amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) qualora gli accertamenti antimafia risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
- e) documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo dell'affidatario per due volte consecutive
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli:
 - 6G, 10G, 11G, 12G, 14G, 16G, 22G, 23G, 25G;
 - 2S, 3S, 15S.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.



Articolo 16 S **Costi per la sicurezza**

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Amministrazione provinciale ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze ed ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze.

I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.

Articolo 17 S **Disposizioni particolari**

(Omissis)

Articolo 18 S **Documenti che fanno parte integrante del contratto**

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

1. Relazione tecnica
2. Capitolato tecnico
3. Offerta economica
4. Offerta tecnica dell'impresa e relativi allegati.

Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche, che le disposizioni relative al Business Requirements presenti negli allegati tecnici predisposti dall'Amministrazione pubblica prevalgono sulle altre disposizioni contrattuali, salvo migliorie offerte dal fornitore ed accettate esplicitamente da parte del DeC o, in mancanza, del RUP.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 6G, 10G, 11G, 12G, 14G, 16G, 22G, 23G, 25G;
Articolo 2S, 3S, 15S.

L'impresa
il legale rappresentante
